

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile

Ordinanza 7 maggio 2020, n. 8622

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 1267/2015 proposto da:

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE [REDACTED], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED];

- **ricorrente** -

**contro**

[REDACTED]

- **controricorrenti** -

**e contro**

[REDACTED];

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 658/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 03/07/2014 R.G.N. 828/2013.

## **RILEVATO**

che la Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza contestuale letta all'udienza del 3.7.2014, ha rigettato il gravame interposto dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale di ██████, nei confronti dei dipendenti indicati in epigrafe, avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 667/2013, resa il 28.5.2013, che ha accolto il ricorso dei medesimi dipendenti, con qualifica di infermieri ed ostetrici, con il quale era stato richiesto che fosse considerato come compreso nell'orario di lavoro - e, quindi, che fosse retribuito - il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, all'inizio ed alla fine del turno, nonché "per ricevere e passare le consegne", calcolato in venti minuti complessivi per ciascun turno;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, ha ritenuto che "... non e' in contestazione che il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro, per intuibili ragioni di igiene, negli stessi ambienti dell'azienda prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro"; che "la Cassazione, con giurisprudenza costante... ha affermato che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale, ancorche' relativo a fase preparatoria del rapporto, deve essere autonomamente retribuito ove la relativa prestazione, pur accessoria e strumentale rispetto alla prestazione lavorativa, debba essere eseguita nell'ambito della disciplina d'impresa e sia autonomamente esigibile dal datore di lavoro, il quale puo' rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria"; e che "... quanto al passaggio delle consegne,... deve rilevarsi che il tempo di dieci minuti ad inizio e fine turno e' ragionevolmente comprensivo in primo luogo della vestizione e svestizione, nonché di eventuali richiami di attenzione per situazioni particolari che si verificano nell'ambito di un turno"; che per la cassazione della sentenza ricorre l'Azienda Unita' Sanitaria Locale di ██████ articolando due motivi, cui resistono con controricorso ██████ e gli altri 124 lavoratori indicati in epigrafe;

che ██████ e gli altri 6 lavoratori di cui in epigrafe sono rimasti intimati;

che sono state comunicate memorie, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., nell'interesse dell'AUSL di ██████ e dei dipendenti che hanno svolto attivita' difensiva (quella di questi ultimi pervenuta in prossimita' dell'adunanza camerale);

che il P.G. non ha formulato richieste.

## **CONSIDERATO**

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 1, delle disposizioni del CCNL del Comparto Sanita' 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, nonché dell'articolo 4 del c.c. Integrativo Aziendale 1.4.2003, modificato ed integrato con Delib. Aziendale 29 dicembre 2009; ed altresì, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2104 c.c., comma 2 e articolo 2697 c.c.; ed inoltre, "omessa e/o carente motivazione in relazione al disposto recato dall'articolo 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5", ed in particolare, si deduce che la motivazione adottata dalla Corte di merito risulterebbe palesemente in contrasto con la normativa che si assume violata, ed altresì carente ed inadeguata, poiché considera che l'atto di indossare la divisa, in quanto antecedente all'inizio della prestazione lavorativa e funzionale alla sua corretta esecuzione, debba essere inquadrato tra le attività preparatorie, che rappresentano l'emersione a livello giuridico di obblighi comportamentali di matrice culturale e sociale; peraltro, relativamente al "passaggio di consegne a fine turno, per assicurare la continuità terapeutica ai pazienti", l'Azienda ricorrente reputa che tale esigenza possa essere soddisfatta dalla predisposizione della c.d. scheda infermieristica, nella quale vengono riportate puntualmente le pratiche seguite e da eseguire; ed inoltre, che il Contratto integrativo aziendale preveda la rotazione dei lavoratori entro un range temporale di trenta minuti, secondo la formula organizzativa c.d. dell'avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che, nel tempo occorrente per il passaggio di consegne, i reparti non siano mai lasciati del tutto privi di personale; e che, comunque, potrebbe sempre esservi una autorizzazione postuma dell'orario reso oltre il turno prestabilito da parte del coordinatore del reparto, al fine di consentire al turnista successivo di assumere informazioni da colui che lo ha preceduto, in ipotesi in cui ciò sia richiesto dalla gravità del caso; 2) in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c., nonché del principio che impone agli Stati membri la corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea, evitando il formarsi di giudicati contrastanti; ed altresì, la "omessa motivazione in relazione al disposto recato dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5", perché la decisione dei giudici di merito non sarebbe in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, avendo qualificato il tempo occorrente per la vestizione come strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione stessa e costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro; ed inoltre, per non avere i giudici di seconda istanza applicato correttamente i principi enunciati dalla Corte di legittimità circa la eterodirezione della prestazione di vestizione e svestizione preparatoria dell'adempimento della stessa;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento: al riguardo, va, innanzitutto, premesso che la prima parte delle censure attengono all'esegesi di Accordi integrativi aziendali (del Comparto Sanita' del 20.9.2001; e 1.4.2003, quest'ultimo modificato ed integrato con Delib. Aziendale 29 dicembre 2009) che non sono stati prodotti (e neppure indicati tra i documenti offerti in comunicazione elencati nel ricorso per cassazione), né trascritti, in violazione della prescrizione (che si evince dal combinato disposto dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c.), più volte ribadita da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso di legittimità deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta, sul punto, dalla parte ricorrente; deve rilevarsi, altresì, che i citati Accordi integrativi aziendali non sono Contratti collettivi nazionali di lavoro, in ordine ai quali la Corte di legittimità procede alla diretta interpretazione (cfr., tra le molte, Cass. nn. 17248/2015; 6335/2014), ma, appunto in quanto Accordi integrativi, nel caso in cui se ne deduca la errata interpretazione, occorre denunciare la violazione dei canoni ermeneutici

(cfr., tra le altre, Cass. n. 21888/2016); e la parte ricorrente non ha specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati in concreto violati, ne' il punto ed il modo in cui i giudici di merito si sarebbero discostati da essi, limitandosi a contrapporre una diversa esegesi della disciplina di cui si discute, rispetto a quella fornita dai giudici di merito; pertanto, le doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza si risolvono in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex pludmis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, inoltre, la seconda censura, relativa al dedotto "vizio di motivazione", e' inammissibile per la formulazione non piu' consona con le modifiche introdotte dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie poiche' la sentenza oggetto del giudizio di legittimita' e' stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 3.7.2014 (le stesse considerazioni valgono, ovviamente, per la censura del secondo motivo relativa al "vizio di motivazione");

che le altre censure formulate con il primo mezzo di impugnazione non sono fondate, in quanto la Corte territoriale e' pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed ai quali, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. ord. nn. 17635/2019; 27799/2017; Cass. sentt. nn. 692/2014; 9215/2012) -, secondo cui l'attivita' di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed e' funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attivita' svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, da' diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarita' che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL; va, inoltre, sottolineato che tali "comportamenti integrativi e strumentali all'adempimento dell'obbligazione principale sono nondimeno funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico dei pazienti e della continuita' assistenziale"; per la qual cosa, il passaggio di consegne va considerato meritevole di ricompensa economica, "perche' accresce la dignita' giuridica della regola deontologica della continuita' assistenziale verso i pazienti";

che il secondo motivo non puo' essere accolto; ed invero, a prescindere dalla non conferenza della lamentata violazione dell'articolo 112 del codice di rito - fattispecie riconducibile ad una ipotesi di *error in procedendo* ex articolo 360 c.p.c., n. 4, mancando, peraltro, qualunque esplicitazione al riguardo, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimita' "e' saldamente ancorato al riconoscimento dell'attivita' di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, e' stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)" (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c.);

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va respinto;

che le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti che hanno svolto attivita' difensiva, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', in favore dei controricorrenti che hanno svolto attivita' difensiva, liquidate complessivamente in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.